

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

Ricorso

per la “**Società Agricola semplice ANIMA CONTADINA**”, (P.I. 05526800650), in persona del legale rappresentante, **Sig. Vincenzo BACCO** (C.F. BCCVCN84P03H703G), rappresentata e difesa – giusta procura in calce – dall’**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l’annullamento – previa sospensione

a – del D.R.D. n. 138 del 15.07.2020 recante “*PSR Campania 2014-2020 - Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.1 – bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 del 14.08.2017 - Approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva*”, nell’ambito del quale la domanda della società ricorrente è stata ricompresa nell’Allegato “C” tra quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;

b - ove adottato, del provvedimento conclusivo del procedimento di revisione/riesame;

c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0127741 del 27.02.2020 avente ad oggetto “*Comunicazione avvio decadenza benefici e comunicazione esiti dell’attività di revisione svolta in autotutela (art. 10 bis L. 241/90)*”;

d - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 79/2020;

e - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 39/2020;

f - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 136/2019;

g - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali,

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse e finanziabili.

FATTO

1 - Con D.R.D. n. 52 del 09.08.2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 del 14.08.2018), la Regione Campania ha approvato il bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1 *“Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole”* del P.S.R. Campania 2014/2020.

Detto bando ha fissato, in un primo tempo, al 31.10.2017 il termine ultimo per la compilazione e deposito delle domande.

2 - Con successivi DD.RR.DD. n. 244 del 20.10.2017, n. 14 del 12.01.2018, n. 91 del 28.03.2018 e n. 128 dell'11.05.2018 sono state disposte proroghe all'originario termine di scadenza.

3 - La società ricorrente è impegnata e specializzata nel settore dell'agricoltura protetta producendo prevalentemente ortaggi da foglia ed aromatiche.

E' una realtà giovane che, in pochi anni e con gradualità, è riuscita progressivamente ad incrementare la quantità di lavoro mantenendo costante un elevato profilo qualitativo.

3 - Il bando regionale ha rappresentato l'occasione ideale per investire ulteriormente in questa crescente realtà.

Per l'effetto, in data 20.03.2018 ovvero nel rispetto dei termini all'uopo previsti, la ricorrente ha depositato la domanda di sostegno indenticata con n. 84250035106, poi rettificata in data 24.05.2019 con il n. 94250103044 prot. AGEA.ASR.2019.546778.

4 - Detta domanda è stata inserita:

- prima, nell'ambito della graduatoria provvisoria di cui al D.R.D. n. 136 del 02.08.2019, nell'Allegato I, *“Domande ammissibili”* con punteggio pari

a **53 punti**; e ciò a fronte di un punteggio in sede di autovalutazione di **69 punti**;

- successivamente, nella graduatoria di cui al D.R.D. n. 39 del 17.02.2020 tra le *“domande ammissibili”* ma con revisione/ riesame in corso, confermando il medesimo punteggio di cui alla precedente graduatoria.

5 – In data 27.02.2020 ha fatto seguito la nota prot. n. 0127741, recante *“Comunicazione avvio decadenza benefici e comunicazione esiti dell’attività di revisione svolta in autotutela (art. 10 bis L. 241/90)”*.

In particolare, la P.A.:

a - da un lato, ha censurato la *“difformità tra quanto dichiarato ai sensi del **DPR 445/2000** e quanto accertato relativamente alla condizione di ammissibilità di: non aver ancora in corsa progetti finanziati (progetti per i quali non è stata ancora formulata la proposta di liquidazione) ai sensi del PSR Campania 2007-2013 – misure 121 o cluster 112-121 ovvero della Tipologia 4.1.1. e 4.1.2 del PDR Campania 2014-2020”*;

b - dall’altro, ha disposto un’ulteriore riduzione del punteggio con riferimento:

- al criterio 1.1 *“Imprese condotte da giovani agricoltori di cui all’art.2, lett. n) del Reg. 1305/2013 che presentino la domanda di aiuto entro i 5 anni dal primo insediamento”* – attributivo di **10 punti** perché *“risultano trascorsi più di 5 anni dal primo insediamento del rappresentante legale che svolge attività agricola dall’anno 2009”*;

- al criterio 1.4 *“Azienda aderente ad altri sistemi di certificazione famiglia ISO, EMAS, global gap, rete del lavoro agricolo di qualità”* – attributivo di **1 punto** per *“assenza di certificazione”*;

- al criterio 5.2 *“richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”* attributivo di **5 punti** per *“assenza di adesione al PAP”*;

- al criterio 5.3 *“Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta ovvero Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)”* attributivo di **5 punti** per *“assenza di investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta”*
- al criterio 6.1 *“Introduzione di nuove macchine ed attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno”* attributivo di **4 punti** perché *“l’acquisto dello spandiconcime non consente la riutilizzazione della sostanza organica”*;
- al criterio 7.2 *“Adesione a sistemi di produzione certificata biologica”* attributivo di **4 punti** per *“assenza di richiesta di aumento delle quote di produzione biologiche”*;
- al criterio 8 *“Miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali nell’ottica del risparmio energetico”* attributivo di **9 punti** perché *“il sistema di recupero delle acque meteoriche nelle costruzioni degli impianti serricoli è un obbligo, il progetto non descrive dettagliatamente il riutilizzo dell’acqua piovana”*.

La P.A., cioè, ha addirittura decurtato **38 punti**, addivenendo ad un punteggio tale da rendere il progetto non ammissibile.

6 – Attesa l’erroneità dei rilievi opposti, in data 03.03.2020 ovvero nel termine all’uopo prescritto, la ricorrente ha depositato memoria controdeduttiva, in uno alla documentazione ritenuta necessaria, chiedendo:

- da un lato, la favorevole definizione del procedimento di avvio della decadenza dai benefici non sussistendo i relativi presupposti;
- dall’altro, l’attribuzione dei punteggi – a torto - decurtati.

7 – Ha fatto seguito l’approvazione della Graduatoria Unica Regionale Definitiva, di cui al D.R.D. n. 138 del 15.07.2020, nell’ambito della quale - Allegato “C” – la ricorrente ha visto inserita la propria domanda tra quelle *“ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando”* con un punteggio di **46 punti**.

Insomma, pur avendo recuperato 15 punti, la domanda non è comunque finanziabile.

8 – Al fine di conoscere le motivazioni sulla base delle quali è stato ridotto il punteggio, in data 27.08.2020, la ricorrente ha anche depositato istanza di accesso presso la competente U.O.D..

Detta istanza, ad oggi, è ancora inevasa.

In mancanza di qualsivoglia motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni controdeduttive depositate, è evidente che la ricorrente non è in grado di comprendere né quali siano i criteri non valutati né, tanto meno, le relative ragioni del disposto *taglio*.

9 - In tali condizioni, pertanto, si impone la proposizione del presente gravame.

I provvedimenti impugnati, infatti, sono manifestamente illegittimi e vanno annullati – previa sospensione della relativa efficacia – per i seguenti

MOTIVI

II - PRIMA DI TUTTO, SUI VIZI DEL PROCEDIMENTO

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 52/2017, AL PAR. 15.6 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI AL D.R.D. N. 97 DEL 13.04.2018 NONCHE’ AL “MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO”) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

1.1 – Il provvedimento impugnato è, prima di tutto, illegittimo per

violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La portata di tali previsioni normative è nota.

Ed invero, in applicazione di dette disposizioni, sussiste un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rafforzato nell'ipotesi tipica di previa comunicazione dei motivi ostativi rispetto ai quali deve conseguire una effettiva valutazione delle osservazioni ed a una idonea motivazione sul mancato accoglimento delle stesse: *“dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”*.

E ciò, all’evidente scopo di evitare che la partecipazione degli interessati si risolva in un mero adempimento procedurale.

1.2 – La suddetta previsione, comunque *ex se* vincolante, è stata anche espressamente richiamata nel *“Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno”*.

La *ratio*, come è noto, è quella di garantire una effettiva partecipazione.

Diversamente, la comunicazione dei motivi ostativi si risolverebbe in un inutile aggravio procedimentale.

Nella specie, nulla di tutto, questo.

1.3 – Ma non solo.

L’obbligo generale di cui all’art. 10 *bis* della L. n. 241/1990, *recte*, l’obbligo di definire il procedimento con un provvedimento conclusivo e, soprattutto, motivato con riferimento alle osservazioni prodotte dal privato, è ulteriormente rafforzato da quanto è espressamente previsto nella *“comunicazione degli esiti dell’attività di revisione svolta in autotutela (art. 10 bis della Legge 241/1990)”*.

Ed invero, è la stessa Regione a specificare che *“la tempestiva presentazione delle osservazioni comporterà una valutazione complessiva*

*delle controdeduzioni in sede di istruttoria amministrativa ... **precisando, altresì, che nelle motivazioni del provvedimento finale verrà dato conto dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate***".

Nella specie, le richiamate disposizioni e le relative finalità, come, appunto, "*precisate*" dalla stessa P.A., sono state chiaramente violate.

In seguito alla comunicazione dei motivi ostativi, nel termine all'uopo prescritto, il ricorrente ha depositato apposita memoria con la quale ha:

- controdedotto ai rilievi opposti;
- richiamato e trasmesso i documenti comprovanti la relativa erroneità.

Ciò nonostante, la P.A. non ha né concluso il procedimento né offerto qualsivoglia motivazione.

Ne consegue che:

- il difetto di motivazione è evidente;**
- la violazione del procedimento tipico pure.**

Segue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati già sotto tale primo profilo.

***** ***** *****

II - SUGLI ULTERIORI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ CHE VIZIANO NEL MERITO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA – SVIAMENTO – ARBITRARIETA')

2.1 – Con nota prot. n. 0127741 del 27.02.2020, la P.A. ha preannunciato

“l’avvio della decadenza di ammissibilità a finanziamento” ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

La circostanza che la ricorrente sia ricompresa nella Graduatoria Unica Regionale tra le “domande **ammissibili**” anche se non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria dà conto del superamento di detto predetto rilievo.

Per l’effetto, sul punto, *nulla quaestio*.

2.2 – Con riferimento alla decurtazione dei punteggi, invece, si rappresenta quanto segue.

2.2.1 - Il punteggio di partenza di **69 punti** è stato ridotto a **46 punti**.

In totale 23 punti in meno.

In assenza di qualsivoglia provvedimento conclusivo e, soprattutto, motivazione sul mancato superamento dei rilievi opposti, per mero scrupolo difensivo, si rappresenta quanto segue con riferimento a ciascuno dei rilievi opposti e desumibili dalla scheda allegata alla comunicazione del 27.02.2020.

In particolare:

a - 10 punti di cui al **criterio di selezione 1.1** “Imprese condotte da giovani agricoltori di cui all’art.2, lett. n) del Reg. 1305/2013 che presentino la domanda di aiuto entro i 5 anni dal primo insediamento”;

b - 1 punto di cui al **criterio 1.4** “Azienda aderente ad altri sistemi di certificazione famiglia ISO, EMAS, global gap, rete del lavoro agricolo di qualità”;

c - 5 punti di cui al **criterio 5.2** “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”;

d - 5 punti di cui al **criterio 5.3** “Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta ovvero Investimenti materiali e immateriali necessari ad

adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)”;

e – 4 punti di cui al **criterio 6.1** *“Introduzione di nuove macchine ed attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno”;*

f – 4 punti di cui al **criterio 7.2** *“Adesione a sistemi di produzione certificata biologica”;*

g – 9 punti di cui al **criterio 8** *“Miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali nell’ottica del risparmio energetico”.*

2.2.2 - Senonché, la riduzione di detti punteggi è illegittima in quanto fondata, come meglio si vedrà in prosieguo, su rilevi erronei.

Su ciascuno dei contestati profili valga, in contrario, quanto segue.

A – SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI 10 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 1.1

a.1 – Con riferimento a detto criterio la P.A. ha ritenuto che *“risultano trascorsi più di 5 anni dal primo insediamento del rappresentante legale che svolge attività agricola dall’anno 2009”.*

a.2 – Il rilievo muove da un’errata interpretazione delle prescrizioni del bando.

In contrario valga, infatti, quanto segue.

a.3 - Punto centrale di tale criterio è il parametro rispetto al quale verificare l’anzianità non superiore a 5 anni ovvero:

- il giovane agricoltore;
- **o l’azienda agricola** nella quale lo stesso si insedia.

Il riferimento è alla pag. 67 dei criteri di selezione, seconda colonna.

Questi i presupposti ivi previsti:

- **“l’età anagrafica ... inferiore a 40 anni”;**

- *“l’azienda agricola ... iscritta alla CCIAA, sezione speciale aziende agricole, in data non precedente i 5 anni da quella di acquisizione della domanda di aiuto al protocollo regionale”.*

Il criterio è ulteriormente esplicitato nell’ultima colonna a destra dei medesimi criteri di selezione, laddove si individua la relativa finalità nella necessità di *“sostenere la possibilità di realizzazione di nuovi investimenti **nelle aziende condotte da giovani agricoltori** nei primi 5 anni dall’insediamento, periodo considerato critico per il consolidamento **dell’impresa** sul mercato e il perseguimento di più elevati indici economici”*

Muovendo dall’esatta lettura di detti criteri è evidente che:

- l’età anagrafica si riferisce al giovane agricoltore;
- il termine non superiore ai 5 anni **non si riferisce al giovane agricoltore, ma, invece, all’“azienda agricola ... iscritta alla CCIAA”, nella quale il giovane agricoltore si insedia nella qualità di capo azienda.**

Tali presupposti ricorrono nella specie ove si consideri che:

- il Sig. Bacco ha un’età anagrafica inferiore a 40 anni;
- **l’azienda risulta iscritta alla C.C.I.A.A. in data non antecedente a 5 anni (06.09.2016).**

1.2 – La fondatezza della ricostruzione che precede trova conferma nella seguente - ulteriore - considerazione.

Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in totale autonomia la Regione ha previsto un distinto ed autonomo bando:

*“P.I.G. - Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento **4.1.2 e 6.1.1** - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017”.*

Per i giovani, cioè, è prevista un’autonoma e distinta misura.

Soltanto in tale ipotesi è necessario che il richiedente abbia un’età

inferiore a 40 anni e un'anzianità di iscrizione - propria - inferiore a 5 anni.

Non è questo il caso.

Nella distinta ipotesi di cui alla presente vicenda - misura **4.1.1** - il riferimento all'iscrizione infra quinquennale è all'azienda.

Nella specie, l'azienda - il dato è pacifico in atti - ha un'anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A. inferiore a 5 anni.

Segue il diritto a conseguire il punteggio di cui sopra a torto decurtato.

B – SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DI 1 PUNTO DI CUI AL CRITERIO 1.4

b.1 – La P.A non ha assegnato il punteggio per “*assenza di certificazione*”.

L'erroneità di tale rilievo è documentale.

La ricorrente non solo ha depositato il certificato Global Gap in sede di presentazione della domanda di sostegno nella sezione “*certificazione volontarie*”, ma ha anche provveduto a (ri)trasmetterlo in uno alle osservazioni.

Segue il diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio.

C – SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI 5 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 5.2

c.1 – La P.A. ha decurtato 5 punti riconducibili alla sezione 5.2 per “*assenza di adesione al PAF*”.

c.2 - In contrario, si rappresenta quanto segue.

Al momento della presentazione della domanda ovvero la ricorrente era già nella disponibilità della polizza assicurativa agevolata “CONDIFESA Benevento Avellino”.

Detta polizza è stata stipulata infatti in data 19.03.2018.

Era, pertanto, presente in allegato alla domanda nella sezione “*altra documentazione utile*”.

Il dato è documentato.

Segue il diritto all'attribuzione di detto punteggio.

D – SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI 5 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 5.3

d.1 – A dire della P.A. non sarebbero rintracciabili investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta *“Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta”*.

d.2 – Ma così non è.

Gli obiettivi connessi a tale criterio sono plurimi e puntualmente rappresentati.

Ed invero, come emerge dalla documentazione in atti, il progetto prevede:

- attività volte a ridurre i passaggi tra chi produce e chi consuma, con positive ricadute sia dal punto di vista economico, con la riduzione dei costi del prodotto finale, che dell'incremento delle economie agro-alimentari locali;
- l'utilizzo di tecniche volte ad estendere l'offerta ad ulteriori mercati oltre a quelli locali, incrementando il raggio degli utenti e, soprattutto, sviluppando relazioni dirette con reti anche estere.

Al fine di realizzare detti obiettivi, la ricorrente ha effettuato e documentato uno specifico studio di marketing, sviluppando, tra l'altro, un nuovo packaging volto ad adeguare la propria offerta ai nuovi mercati di riferimento e, in particolare, a quelli di ortofrutta biologica del Nord Europa.

Tali dati sono documentali.

Documentale, pertanto, è il perseguimento delle finalità di cui al criterio 5.3 *“Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta **ovvero** Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni*

organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)”

Segue il diritto al punteggio di cui al criterio in esame.

E – SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI 4 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 6.1

e.1 – La P.A. non ha attribuito il punteggio relativo al criterio 6.1 sulla base della seguente motivazione: *“l’acquisto dello spandiconcime non consente la riutilizzazione della sostanza organica”*.

e.2 – Il rilievo è errato.

Lo spandiconcime di cui trattasi è *“adatto per la **distribuzione di concimi organici**, compost, concentrati di letame, torba e con lato grado di umidità”*.

Le caratteristiche tecniche del macchinario confermano esattamente il contrario di ciò che ha opposto la Regione: lo spandiconcime consente proprio la riutilizzazione – tra le altre - delle sostanze organiche mediante distribuzione sui terreni.

Segue il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto anche il corrispondente punteggio di 4 punti.

F – SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI 4 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 7.2

f.1 – La P.A non ha attribuito tale punteggio per *“assenza di richiesta di aumento delle quote di produzione biologiche”*.

f.2 – Il rilievo è erroneo.

In contrario si rappresenta quanto segue.

La ricorrente ha presentato apposita notifica di variazione (prot. n. 20431767902) a riprova del prescritto aumento delle quote di produzione biologica **mediante un aumento di 4.07 ettari della superficie condotta con il metodo BIO.**

Tale circostanza è stata puntualmente documentata depositando la

prescritta notifica del 16.01.2017.

Dal raffronto è evidente l'incremento apportato.

Ma anche tali documenti non sono stati valutati.

Ne consegue il diritto all'attribuzione di tale punteggio, a torto decurtato.

G – SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI 9 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 8

g.1 – A dire della P.A., *“il sistema di recupero delle acque meteoriche nelle costruzioni degli impianti serricoli è un obbligo, il progetto non descrive dettagliatamente il riutilizzo dell'acqua piovana”*.

g.2 – In ordine a tale rilievo, si rappresenta quanto segue.

Il riferimento va, prima di tutto, all'art. 3 – comma 3 della L.R. n. 8/1995, recante *“Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole”*.

Ai sensi di detta norma, ***“gli impianti devono essere provvisti di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio degli impianti”***.

Nel rispetto di detta previsione, la ricorrente ha previsto l'installazione di una cisterna di accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle falde di copertura delle serre.

Contrariamente a quanto opposto dalla P.A., cioè, il metodo di riutilizzo è descritto in maniera puntuale, tale da rendere più che evidente il perseguimento e raggiungimento delle connesse finalità.

In particolare, per l'attribuzione dei 9 punti sono richiesti investimenti che perseguano *“innovazione orientata alla sostenibilità ambientale con particolare riferimento all'impiego di tecniche di bioedilizia, alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed all'attenuazione dei cambiamenti climatici, **il migliore uso della risorsa idrica**”*.

La realizzazione del suddetto impianto di raccolta, previsto in conformità

ed attuazione di detta previsione regionale, è finalizzato proprio al “*migliore uso della risorsa idrica*”.

Con detto impianto, l’acqua raccolta, oltre a rappresentare una riserva per l’irrigazione, verrà utilizzata per i trattamenti fitosanitari; in particolare, mediante l’utilizzo dell’atomizzatore, già nella disponibilità dell’azienda, servirà a miscelare i fitofarmaci utilizzati per i trattamenti di difesa fitosanitaria.

E ciò, con un duplice risultato:

- riutilizzo della risorsa idrica naturale e risparmio di acqua;
- riutilizzo e riserva per l’irrigazione.

Segue il diritto all’attribuzione dei previsti 9 punti.

***** ***** *****

SULLA PROVA DI RESISTENZA OVVERO SUL RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO AI FINI DELL’AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA

Per effetto della corretta valutazione della domanda ovvero del riconoscimento dei punteggi – a torto – non attribuiti, la ricorrente si troverebbe ammessa in graduatoria.

Dalla scheda di autovalutazione il punteggio da attribuire è, infatti, pari a **69 punti**.

Ai fini della certa finanziabilità il punteggio soglia è 64.

Nella graduatoria da ultimo adottata la domanda della ricorrente risulta, invece, inserita tra le domande ammissibili ma non finanziabili con punteggio pari a **46 punti**.

Una corretta valutazione avrebbe certamente permesso alla P.A. di riconoscere *in toto* il punteggio complessivo, in tal modo permettendo alla ricorrente di collocarsi utilmente in graduatoria e, dunque, veder il proprio progetto direttamente finanziato.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il danno è gravissimo.

Per effetto dei provvedimenti impugnati ovvero in assenza di una corretta valutazione della domanda della ricorrente ovvero del riconoscimento dei punteggi effettivamente spettanti, viene inibito alla ricorrente di accedere alla graduatoria.

L'immediata lesività dei provvedimenti impugnati è evidente.

Qualora la P.A. avesse correttamente valuta ed attribuito i punteggi – a torto – decurtati, la ricorrente avrebbe avuto un accesso diretto al finanziamento.

In tali condizioni si rende quanto mai necessaria l'adozione di un'idonea misura che disponga l'accantonamento delle somme richieste ovvero ammetta con riserva la domanda della ricorrente alle successive fasi della procedura.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 19.10.2020.

Avv. Marcello FORTUNATO